



Civile Sent. Sez. 5 Num. 4615 Anno 2016

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 09/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 2205-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

2015

contro

2823

SIRIO HOTEL SRL in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 138/2008 della COMM.TRIB.REG.
^{del LATIO}
~~di ROMA~~, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato CASELLI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato CICCOTTI che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

Ad una verifica fiscale generale presso la società "SIRIO Hotel s.r.l." seguiva l'emissione di avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003 con cui venivano contestati, ai fini delle imposte dirette, la deduzione di costi e spese privi dei requisiti di inerenza e competenza, nonché di costi per ammortamenti eccedenti la quota deducibile, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. n. 917/86, oltre a ricavi non contabilizzati; ai fini Iva, venivano altresì contestate le corrispondenti detrazioni d'imposta.

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso proposto avverso detto avviso da parte della società contribuente, ed analogamente la C.T.R. del Lazio respingeva l'appello proposto dall'Ufficio, ritenendo: a) che i costi e le spese sostenuti dalla società risultavano debitamente documentati e rivestivano i caratteri della certezza, inerenza e competenza; b) che anche gli interessi passivi di mora risultavano debitamente documentati dal contratto di conto corrente stipulato con la società collegata "Finres s.p.a." in data anteriore alla verifica; c) che, quanto alle quote di ammortamento, le fatture relative all'acquisto di serramenti, vetri termici e porte in alluminio rappresentavano spese di ordinaria manutenzione, volte al ripristino di parti di un bene per conservarne l'efficienza, e quindi deducibili a norma dell'art. 67, D.P.R. n. 917/86; d) che anche i costi sostenuti per il distacco di personale presso la società "Acque Albume s.p.a." erano certi, inerenti e di competenza, in virtù della partecipazione della contribuente al relativo capitale sociale, nella misura del quaranta per cento; e) che infine i ricavi esposti dovevano ritenersi attendibili, in assenza di violazioni e incongruità numerose e ripetute.

Per la cassazione della sentenza d'appello n. 138/3/08 del 15.12.2008 l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui la società intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta la «insufficiente motivazione - art. 360 comma primo n. 5 cpc».

1.1. Nel prescritto momento di sintesi osserva: «fatto controverso è la sussistenza di un obiettivo interesse economico ed imprenditoriale, in capo ad una società svolgente attività alberghiera, a mettere a disposizione di una società terza parte del proprio personale, in quanto, in difetto di tale interesse, la fattispecie non potrebbe ricostruirsi come "distacco" (cui corrisponde la possibilità di considerare inerenti, e quindi di dedurre, i costi di tale personale da parte dell'impresa distaccante), ma andrebbe considerato come somministrazione di lavoro dipendente, per la quale però la legge prevede rigorose forme particolari, il cui mancato rispetto comporterebbe il recupero a

ud. 30 settembre 2015

2205/10 N.R.G.



tassazione di tutti i costi indebitamente dedotti. Si riscontra un'insufficiente motivazione nel momento in cui la CTR si limita, apoditticamente, a sostenere che trattasi di distacco di personale, prendendo però solamente in considerazione il fatto (di per sé neutro) che la società utilizzatrice sarebbe partecipata al 40% dalla ritenuta distaccante, e senza invece prendere alcuna posizione sulle contrarie difese dell'Ufficio (che aveva evidenziato la mancata prova, da parte della contribuente, di avere un obiettivo interesse economico all'utilizzo da parte di una società terza del proprio personale, in relazione ad una determinata attività lavorativa)».

2. Il secondo mezzo colpisce la medesima questione, sotto il diverso profilo della «violazione e falsa applicazione degli artt. 30 Dlvo 276/03, 75 TUIR (applicabile *ratione temporis*) e 2697 cc, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cpc».

2.1. Con il correlato quesito di diritto la ricorrente chiede «se violi l'art. 30 Dlvo 276/03, alla stregua del quale l'ipotesi del distacco può configurarsi soltanto nel caso in cui la messa a disposizione di altro soggetto di proprio personale, da parte di un datore di lavoro, avviene per soddisfare un interesse specifico di quest'ultimo, in relazione ad una determinata attività lavorativa, la sentenza della CTR che ritenga ricorrere in concreto un caso di distacco in base alla sola circostanza che il datore di lavoro avrebbe una partecipazione (neppure di controllo) dell'impresa utilizzatrice dei lavoratori, e conseguentemente ritenga inerenti e deducibili (ex art. 75 TUIR), da parte dello stesso datore di lavoro, i costi relativi ai dipendenti utilizzati dall'impresa partecipata, senza che - in violazione dell'art. 2697 cc, in base al qual gravava sulla contribuente la relativa prova - venisse fornita, da parte del datore di lavoro contribuente, la prova che la messa a disposizione dei lavoratori corrispondesse ad un suo interesse specifico, in relazione ad una determinata attività lavorativa, ed andasse considerata come atto organizzativo della sua impresa».

3. Anche il terzo motivo attiene alla «insufficiente motivazione - art. 360 comma primo n. 5 cpc» della sentenza impugnata, con riguardo al fatto controverso della «destinazione di determinati beni strumentali, se cioè siano stati utilizzati per incrementare la produttività di beni preesistenti (rientrando quindi, ai fini fiscali, nella categoria dei costi per manutenzione straordinaria) oppure, semplicemente, per far fronte a manutenzioni di carattere ordinario, mediante la sostituzione di parti deteriorate», ritenuto decisivo in quanto diretto a determinare l'applicazione di un «regime fiscale differente».

3.1. Nel prescritto momento di sintesi si legge che «si riscontra una motivazione insufficiente laddove la CTR, a fronte delle difese dell'Agenzia delle entrate che evidenziava come, nel caso di specie, dovesse parlarsi di costi per



manutenzione straordinaria - trattandosi di beni utilizzati non per sostituire parti danneggiate o deteriorate di beni, ripristinandone l'ordinaria funzionalità, bensì per incrementare e migliorare le prestazioni di questi ultimi - si limiti ad affermare, apoditticamente, che si tratterebbe di spese per manutenzioni ordinarie aventi solo la funzione di conservare l'efficienza dell'impianto originario, senza però prendere alcuna posizione sulle difese svolte dall'Ufficio al riguardo. Inoltre, per quanto concerne il generico richiamo - di chiusura - a non meglio precisati "costi e spese" sopportati dalla Sirio Srl, di cui la CTR ammette omnicomprensivamente la deducibilità per ritenuta inerenza degli stessi, si evidenzia una motivazione assolutamente insufficiente laddove il Giudice, innanzitutto, neppure precisa di che costi si tratti, con ciò impedendo ogni obiettivo riscontro in materia, e comunque ne afferma apoditticamente l'inerenza, anche qui però senza tenere in conto le opposte ragioni dell'Agenzia delle Entrate, ribadite in sede d'appello».

4. Con il quarto motivo si lamenta, ancora, la «insufficiente motivazione - art. 360 comma primo n. 5 cpc», in relazione al fatto controverso della «esistenza di una documentazione dalla quale risulti, con sottoscrizione delle parti e data certa, l'esistenza di un contratto di finanziamento tra la società contribuente ed una sua (presunta) controllante, presupposto minimo per portare in deduzione gli interessi passivi di mora ».

4.1. In sintesi, la ricorrente rileva «una motivazione insufficiente nel momento in cui la CTR ritiene deducibili le somme in questione (che verrebbero a costituire delle perdite d'esercizio, per la contribuente) sull'apodittico assunto che il suddetto contratto risulti adeguatamente documentato (nell'an e nel quando) da un rapporto di conto corrente tra la società contribuente e la controllante, di cui non riporta né contenuto né dati specifici, circostanza che a suo dire troverebbe indiretta conferma anche nelle difese dell'Ufficio - peraltro non menzionate, neppure per confutarle - laddove quest'ultimo aveva in realtà escluso la sussistenza di qualsiasi base utile allo scopo».

5. Il quinto ed ultimo motivo torna a censurare la «insufficiente motivazione - art. 360 comma primo n. 5 cpc».

5.1. Nel momento di sintesi si legge: «fatti controversi sono, da un lato, l'esistenza o meno di una specifica documentazione relativa ai rapporti commerciali eventualmente intercorsi tra la società contribuente ed una presunta fornitrice di beni (derrate alimentari etc) - circostanza decisiva ai fini della deducibilità dell'imposta - nonché l'entità dei prezzi delle camere praticati dalla contribuente medesima - svolgente attività alberghiera .- ai propri clienti, da cui si termina il reddito imponibile. Si riscontra una motivazione insufficiente nel momento in cui la CTR si limita ad affermare, apoditticamente e senza alcun



riscontro e precisazione, che le irregolarità rilevate sarebbero poche e comunque non gravi, ignorando del tutto i rilievi evidenziati dall'Ufficio e soprattutto il fatto, dallo stesso dedotto, che il prezzo delle camere d'albergo ufficialmente fatturato alla clientela (e costituente per tale la base imponibile) era costantemente inferiore a quello formalmente pubblicizzato dalla stessa contribuente all'interno della propria struttura».

6. Occorre premettere che alla sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 15.12.2008, si applica *ratione temporis* la disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, e quindi il regime (poi abrogato) dell'art. 366-bis, cod. proc. civ., in base al quale i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. debbono essere correddati da un "quesito di diritto" contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una *regula iuris* suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. s.u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). Analogamente, per i motivi riconducibili al successivo n. 5) è richiesta - sempre a pena di inammissibilità - la formulazione del c.d. "momento di sintesi" (o "quesito di fatto"), consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un *quid pluris* rispetto all'illustrazione del mezzo (Cass. s.u. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014), finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (*ex plurimis*, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

6.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene che tutti i motivi, con la sola eccezione del quarto, siano inammissibili.

7. In particolare i primi due, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sebbene distintamente rubricati come insufficienza motivazionale (il primo) e violazione di legge (il secondo), mirano in realtà a contestare il merito della decisione - la ritenuta deducibilità dei costi sostenuti per il distacco del personale presso altra società - proponendo una diversa sussunzione dei fatti nelle fattispecie giuridiche in ipotesi applicabili (segnatamente, somministrazione di lavoro, piuttosto che distacco di personale), ed una valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio difforme da



quella divisata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito. Ciò in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte (*ex plurimis*, Cass. n. 14233 del 2015), per cui il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. - nella versione vigente *ratione temporis* - non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito alla soluzione della questione esaminata, poiché una simile revisione si risolverebbe, sostanzialmente, nella riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudizio di legittimità (Cass. nn. 959 e 961 del 2015), ove il divieto di accesso agli atti è la conseguenza di un limite all'ambito di cognizione della Corte, non eludibile nemmeno attraverso il principio di autosufficienza (mediante la trascrizione o riproduzione degli atti di causa), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. n. 26860 del 2014; n. 962 del 2015).

7.1. Nel caso di specie, la censura riguardante l'indeducibilità dei costi sostenuti per il distacco del personale della società contribuente presso la società partecipata "Acque Albume s.p.a." - pacificamente avvenuto per periodi di tempo definiti, ed allo scopo di fronteggiarne i "picchi di affluenza" - risulta incentrata sul profilo dell'inerenza, e non anche sugli ulteriori presupposti (competenza, effettività, certezza, determinatezza o determinabilità) parimenti necessari perché i costi possano essere dedotti, quali componenti negativi del reddito di impresa (Cass. nn. 6987/2015; 6953/2015; 26641/2014; 10167/2012). I giudici d'appello, scrutinando il materiale probatorio acquisito, hanno confermato la valutazione già espressa dai giudici di prime cure in ordine alla certezza, competenza ed inerenza dei costi sostenuti per il riferito distacco di personale, "in virtù della partecipazione pari al 40% del capitale sociale della suddetta società". Tale motivazione, indubbiamente sintetica, è stata censurata da parte ricorrente per il fatto di non "prendere alcuna posizione sulle contrarie difese dell'Ufficio", con riguardo alla sussistenza dei due presupposti necessari ai fini della "corretta qualificazione come distacco" - ossia "l'interesse dell'impresa distaccante" e la "temporaneità del distacco" (v. pag. 4 del ricorso) - senza considerare che il secondo presupposto risultava pacifico, mentre il primo era stato in concreto individuato dal giudice d'appello proprio nella rilevante misura della partecipazione azionaria detenuta dalla contribuente.

7.3. E' pur vero che, in ambito giuslavoristico, si è affermato che "la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto



organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo"; tuttavia, al contempo si è anche sottolineato come "l'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o distacco è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi" (Cass. sez.lav. n. 7517/2012; conf. n. 9694/2009).

7.4. Sotto il profilo più strettamente tributario, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, muovendo dal chiaro disposto dell'art. 75, quinto comma, TUIR (nella versione vigente *ratione temporis*) - per cui "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito" - afferma che il requisito dell'inerenza, pur non risolvendosi necessariamente nel rapporto con una ben precisa e determinata componente attiva del reddito dell'impresa del contribuente, richiede comunque, ai fini della deducibilità, che il costo sia specificamente correlato all'impresa, in quanto finalizzato all'esplicazione di un'attività almeno potenzialmente idonea ad incidere sulla produzione dei relativi utili (Cass. nn. 10927/2015, 24065/2011, 26851/2009, 1465/2009, 16826/2007); con la precisazione (v. Cass. n. 21184/2014 e n. 12168/2009), che il principio della riferibilità dei costi ai ricavi non richiede che i primi siano strettamente connessi ai secondi, quale "partita negativa della produzione", essendo sufficiente una semplice "contrapposizione economica teorica" (c.d. latenza probabile), avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, di modo che "il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili" (o meglio - e più genericamente, in conformità al dato testuale della norma - a produrre "ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito").

7.5. Inoltre, questa Corte non ha mancato di valorizzare la discrezionalità ontologicamente connessa alle scelte organizzative imprenditoriali, sia interne che esterne, osservando ad esempio - per quanto qui rileva - che una società appartenente ad un gruppo di imprese ben può mettere a disposizione di altra società del medesimo gruppo, della quale detenga direttamente od indirettamente il controllo, propri collaboratori o lavoratori dipendenti, secondo lo schema del "distacco di personale", piuttosto che seguire l'alternativa di



"obbligarsi contrattualmente a fornire - mediante impiego del proprio personale - una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo", escludendo in ogni caso che l'eventuale violazione di norme vigenti dia luogo "ex se ad un fenomeno di abuso del diritto in materia tributaria" (v. Cass. n. 21953/2015, ove l'indeducibilità di simili costi viene piuttosto nella mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità della spesa); ovvero confermando che "il riordino degli assetti societari è espressione di insindacabili scelte imprenditoriali", anche se "l'inserimento in un gruppo non annulla, a fini fiscali, la soggettività del singolo contribuente" (cfr. Cass. n. 10981/2009), perciò escludendo che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quest'ultimo, rilevi anche l'utile ritratto da soggetti ad esso in qualche modo collegati", ma ciò solo - in concreto - a fronte di "un'operazione assolutamente antieconomica, per la società partecipante, e già in astratto oggettivamente priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere positivamente sulla sua capacità di produrre utili; un'operazione quindi che, nella prospettiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75, e rispetto all'attività propria del soggetto che l'ha posta in essere, si rivela del tutto carente di nesso di inerenza" (Cass. n. 4901/2013).

7.6. Anche la contestata violazione dell'art. 2697 cod.civ. risulta fuori misura; invero, fermo restando il pacifico principio per cui incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'inerenza all'attività d'impresa delle spese dedotte ai fini dell'imposizione diretta (Cass. nn. 19418/2015, 4901/2013, 19949/2012, 1946/2012, 23626/2011, 18930/2011, 4554/2010), la violazione della norma suddetta resta integrata quando il giudice non abbia fatto corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, non già quando ad essere contestato sia l'assolvimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte (pacificamente) onerata.

7.7. In ogni caso, merita richiamo il consolidato principio per cui "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e



non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (Cass. n. 16698/2010).

8. Il terzo motivo presenta analoghi profili di inammissibilità.

8.1. Esso condivide con i primi due l'impropria sollecitazione ad una rivisitazione del merito delle questioni controverse, incompatibile con la natura del giudizio di legittimità (v. giurisprudenza citata sub 3.1.), avendo il giudice d'appello ritenuto, nell'esercizio del suo autonomo potere valutativo dei fatti dedotti e delle prove allegate, di essere di fronte a "spese sostenute per la sostituzione o per il rinnovo di singole parti di un bene per conservare l'efficienza dell'impianto", da considerarsi "di ordinaria manutenzione e quindi deducibili a norma dell'art. 67 del DPR n. 917/86".

8.2. Inoltre, il momento di sintesi soffre, in alcuni passaggi, di una inammissibile genericità, ed in altri di un difetto di autosufficienza, specie laddove si lamenta che la decisione sia stata assunta "senza tenere in conto le opposte ragioni dell'Agenzia delle Entrate, ribadite in sede d'appello".

9. Può invece trovare accoglimento il quarto motivo di ricorso.

9.1. In effetti, la motivazione del giudice d'appello per cui "gli interessi passivi di mora a debito delle società collegate" sarebbero "integralmente deducibili in quanto risultano debitamente documentati dal contratto di conto corrente con la società Finres p.a., stipulato tra le parti anteriormente alla verifica", appare insufficiente, mancando il necessario riferimento alla esistenza di un vero e proprio contratto di finanziamento (tra la Finres spa e la Sirio Hotel srl, dalla prima partecipata al 90%, come si legge a pagina 12 del ricorso), alla sua sottoscrizione, ad opera delle parti, in data certa, e soprattutto ai suoi contenuti, con particolare riguardo al tasso applicato, ai fini della doverosa verifica della deducibilità degli interessi passivi portati dalla fattura n. 151 del 31.12.2003, imputata al conto "interessi passivi su debito v/soc. collegate", come si legge a pagina 12 del ricorso.

10. Il quinto motivo è invece infondato.

10.1. Con una motivazione sintetica, ma sufficientemente chiara, il giudice d'appello ha reputato attendibili i ricavi esposti dalla contribuente "in assenza di violazioni e incongruità numerose e ripetute", perciò implicitamente respingendo la tesi della "palese antieconomicità" del suo comportamento, dedotta dall'amministrazione finanziaria quale presupposto dell'accertamento induttivo dei proventi relativi alla "vendita di derrate alimentari e alla fornitura di servizi di lavanderia", in favore della società Acque Albume s.p.a., nonché alla "gestione alberghiera sulla base del tariffario esposto nelle stanze degli hotels e sulla scorta della convenzione con la società Staff srl in cui sono stabiliti i prezzi per

ud. 30 settembre 2015

2205/10 N.R.G.

camera superiori a quelli risultanti dalle fatture/ricevute fiscali emesse nello stesso periodo" (come si legge, in dettaglio, a pag. 16 del ricorso)

11. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice d'appello, in diversa composizione, per una più approfondita motivazione in ordine alla deducibilità degli interessi passivi, oggetto di censura nel quarto motivo, oltre che per la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quinto, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2015.